IL TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Rilevato che con atto ex art.543 cpc notificato in data 12.7.2016, la società Monteme srl ha proceduto a pignorare le somme e i crediti dovuti dallo stato italiano alla General Building Company (e per essa allo stato libico) sino alla concorrenza dell'importo di € 86.883.824,00;
Rilevato che effettivamente il creditore procedente è munito di titolo esecutivo nei confronti di tale società di diritto libico;
Rilevato che nel corso del procedimento la parte creditrice, a fronte della mancata comparizione del terzo a rendere la dichiarazione, ha formulato prima istanza ai sensi dell'art.548, 1° co., cpc, e quindi, all'esito della verifica della regolarità della notifica, ha chiesto l'accertamento di cui all'art.549 cpc sul presupposto della necessità di esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo;
Rilevato che su tale domanda si è costituito il contraddittorio tramite notifica del verbale contenente la stessa e di apposita memoria della parte creditrice;
Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia richiamato una delibera dello stato libico con cui quest'ultimo, disponendo la messa in liquidazione della società debitrice, assumeva la responsabilità circa i relativi obblighi, contestualmente devolvendone le attività al tesoro libico, ha inteso pignorare i crediti della società stessa (pur in persona della commissione di liquidazione istituita dallo stato) e non quelli in generale dello stato, altrimenti non giustificandosi la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi proprio alla sola commissione anziché allo stato libico;
Ritenuto in generale che nel giudizio di accertamento di cui all'art.549 cpc, l'onere della prova circa la sussistenza o gli elementi di esatta identificazione del credito grava sul creditore procedente;
ritenuto che nella specie tale onere non risulta soddisfatto;
ritenuto in particolare come parte ricorrente abbia identificato tali crediti in quelli nascenti dal trattato di amicizia, partenariato e cooperazione italo-libica del 30 agosto 2008, ratificato con legge n.7 del 3 febbraio 2009, con particolare riguardo agli obblighi assunti agli artt.8-13 del trattato stesso (cfr. verbale 12.4.2017);
ritenuto che in effetti all'art.8 del trattato lo stato italiano assumeva l'impegno "a realizzare in Libia progetti infrastrutturali base, che dovranno essere concordati tra i due paesi, nei limiti di una spesa complessiva di 5 miliardi di dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per venti anni.";

Ritenuto che tale obbligo, concretizzatosi come previsto dalla legge n.220/2010 nello stanziamento a bilancio per gli anni 201,2012 e 2013 dell'annua somma di 180 milioni di euro (corrispondenti all'epoca a 250 milioni di dollari), non solo è stato preso in generale nei confronti dello stato libico e non già verso la debitrice, per cui per essere fatto valere in sede esecutiva l'azione stessa andava promossa verso il primo, ma esso assume la consistenza non di credito pecuniario ma di un obbligo di fare di carattere internazionale, consistente appunto nella realizzazione di progetti infrastrutturali di base (e tra l'altro nel già richiamato articolo 8 si stabilisce che i fondi finanziari saranno gestiti dalla Parte italiana);
ritenuto che anche per la costruzione di duecento unità abitative, l'assegnazione di borse di studio universitarie, un programma di cure per vittime di scoppio di mine, il ripristino di pensioni di guerra e restituzione di manoscritti e reperti archeologici (art.10 del trattato), per il ché viene effettuato (per il solo anno 2011) uno stanziamento di bilancio di € 3.680.000,00, non sussiste alcun credito pecuniario, ma anche qui solo obblighi di fare di carattere internazionale;
ritenuto poi, quanto al richiamato art.13 del trattato, che lo stesso riguardi i crediti di aziende italiane nei confronti di amministrazioni ed enti libici, rispetto ai quali le parti si sono impegnate a raggiungere con uno scambio di lettere, una soluzione sulla base del negoziato nell'ambito del Comitato Crediti" ;
ritenuto che rispetto a tale impegno reciproco lo stato italiano abbia assunto, nella già richiamata legge di bilancio, un impegno di spesa di € 50 milioni, ma che lo stesso non costituisca un credito dello stato libico, bensì uno stanziamento per indennizzi in favore di aziende italiane, come ben specificato dall'art.4 della l. n.7/200);
ritenuto a tale ultimo proposito che pertanto, a tutto concedere, si tratterebbe di crediti di aziende private italiane verso lo stato italiano, rispetto ai quali la presente procedura non ha nulla a che fare (avendo essa ad oggetto crediti di un'azienda libica verso lo stato italiano);
ritenuto quindi che non sussistono elementi che consentano di identificare crediti pecuniari della società debitrice verso lo stato italiano

PQM

Respinge l'istanza e per l'effetto dispone la chiusura della procedura esecutiva.
Nulla per le spese non essendosi costituite le altre parti.
Monza, 17 luglio 2017